

## **DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' CON LO STATO DI DIPENDENTE DEL CONSORZIO**

### **ART. 1**

#### **Casi di incompatibilità**

1. Il dipendente del Consorzio non può, in alcun caso, esercitare attività commerciali, industriali, professionali od assumere impieghi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in enti o società ai quali partecipa il Consorzio e la nomina del dipendente sia effettuata espressamente dal competente organo del Consorzio stesso.
2. E' consentito al dipendente:
  - di far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra dipendenti di enti locali, per la realizzazione di abitazioni o cooperative di consumo ;
  - lo svolgimento di attività professionali a favore del Consorzio;
  - prestare opera retribuita presso enti pubblici locali o svolgere incarichi di periti, consulenti tecnici, esperti, arbitri o commissari, docenti;
  - partecipare a commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d'appalto, ovvero commissioni designate da organi elettivi e similari;
  - partecipare, sia singolarmente che in concorso con altri, a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o di interesse pubblico;
  - prestare la propria collaborazione per le Associazioni degli enti locali;
  - svolgere attività pubblicistiche o di carattere scientifico, purchè il dipendente non costituisca rispetto ad esse rapporti di lavoro o di impiego;
3. Le attività di cui al comma 1, nonchè l'iscrizione in albi professionali sono consentite al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 1, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **ART. 2**

#### **Autorizzazione all'esercizio delle attività consentite**

1. E' condizione per lo svolgimento delle attività consentite, di cui all'art. 1, comma 2, il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, competente ad adottare i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto Consortile.
2. Non sono soggette all'obbligo di richiesta di autorizzazione, purchè non interferiscano con le esigenze del servizio:
  - le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
  - le attività rese a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero;
  - l'assunzione di incarichi conferiti dallo Stato o da altri Enti su designazione delle organizzazioni sindacali. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla disciplina sulle aspettative e i permessi sindacali.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Ministero per la funzione pubblica 31 marzo 1994 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'adesione del dipendente ad associazioni ed organizzazioni, anche a titolo gratuito, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al Direttore Generale.

### **ART. 3**

#### **Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'espletamento delle attività consentite non deve pregiudicare l'osservanza dell'orario di lavoro, nè contrastare con gli interessi del Consorzio, degli Enti che ne fanno parte e delle Società con partecipazione dei predetti Enti, nè determinare situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dal Consorzio, tali ritenute dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa quando non venga compromesso o interferisca significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui è addetto il dipendente.
3. Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso il Consorzio entro i 90 giorni successivi all'assenza.

### **ART. 4**

#### **Adempimenti conseguenti al rilascio delle autorizzazioni**

1. Il dipendente deve comunicare all'Amministrazione i compensi percepiti relativamente agli incarichi autorizzati.

2. I soggetti che conferiscono un incarico al dipendente sono tenuti a darne immediata comunicazione al Consorzio. Sono altresì comunicati in ragione d'anno gli emolumenti conferiti e corrisposti, nonché i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico, ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art. 24 L. 30 dicembre 1991, n. 412.

#### **ART. 5**

1. La violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 1, costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione.
2. Il dipendente che eserciti le attività consentite dal presente regolamento senza la prescritta autorizzazione è diffidato a cessare l'attività stessa, salvo la possibilità di riprenderla nel caso l'autorizzazione venga successivamente richiesta ed ottenuta.
3. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.